

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1933 del 18/04/2023
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI CONCESSIONE SEMPLIFICATA A CARATTERE PROVVISORIO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME SAVIO IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' SORBANO IN COMUNE DI SARSINA (FC) PROCEDIMENTO FC22A0013
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2016 del 18/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

---

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI – CONCESSIONE SEMPLIFICATA A CARATTERE PROVVISORIO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME SAVIO IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' SORBANO IN COMUNE DI SARSINA (FC) - PROCEDIMENTO FC22A0013

### **LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609,

DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico come previsto nell'allegato A) alla deliberazione medesima;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico i per Poli Specialistici;

**Dato che** presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini assegnato all'incarico di funzione Milena Lungherini

**PRESO ATTO** della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2022/93027 del 06/06/2022 con cui l' Azienda Agricola Cà di Camilla di Fabrizio Fabbri CF 02321010403, ha richiesto la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica dal fiume Savio in sponda destra, in località Sorbano

Comune di Sarsina (FC) ad uso irrigazione agricola per un periodo limitato nel tempo di due anni ( periodo di messa a dimora delle barbatelle) per un prelievo massimo di 20 mc/anno e portata massima 4,7 l/s (procedimento FC22A0013);

**CONSIDERATO CHE:**

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione semplificata a carattere provvisorio ai sensi dell' Art. 36 comma 1 lettera a del RR 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA);

**PRESO ATTO** degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Forlì-Cesena, relazione istruttoria in data 06/03/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
  - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA R(Repulsione) la derivazione è compatibile con particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato. A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole con prescrizioni, riportate nel disciplinare, ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: Nulla Osta Idraulico Det. Dirigenziale n. 3267 del 16/09/2022;
- Consorzio di Bonifica della Romagna nota registrata al protocollo ARPAE PG/2022/111419 del 06/07/2022;

**ACCERTATA** la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico IT0813000000000004 ER Fiume Savio:

- STATO chimico: BUONO
- STATO ecologico: BUONO
- DMV (medio) maggio/settembre 0,27 mc/s
- DMV (medio) ottobre/aprile 0,37 mc/s
- stress idrico NO;

**ACCERTATO INOLTRE** che trattandosi di un uso per irrigazione agricola a servizio di un comparto di Ha 00.15.00 coltivati a colture orticole a ciclo breve e vite con metodo irriguo ad aspersione; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 20 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90,00 e il canone per tutta la durata della concessione (2023 e 2024) in data 17/04/2023;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 17/04/2023;

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta dalla Azienda Agricola Cà di Camilla di Fabrizio Fabbri, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI Milena Lungherini, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Azienda Agricola Cà di Camilla di Fabrizio Fabbri CF 02321010403 la concessione semplificata, a carattere provvisorio ( due anni) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra da fiume Savio (procedimento RA22A0013) avente le seguenti caratteristiche:
  - Codice Risorsa FCA140619 ubicato in comune di Sarsina (FC) loc. Sorbano identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 52 antistante mapp 25; coordinate UTM RER x:750.041 Y: 865.621;
  - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile sommersa della potenza di 0,75 KW;
  - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio l/s 4,7;
  - volume complessivo pari a mc/annui 20;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/04/2023 (PG/2023/66315 del 17/04/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

- 4 . di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile con Determinazione n.3267 del 16/09/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
- 5 . di fissare in 28,28 euro la somma dovuta per i canoni dei due anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
- 6 . di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 7 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
- 8 . di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

9. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Forlì Cesena e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA RESPONSABILE SAC FORLI-CESENA

*Dott.ssa Tamara Mordenti*

*Originale Firmato digitalmente*

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ CESENA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata, a carattere provvisorio, per il prelievo di acqua pubblica superficiale da sponda destra del Fiume Savio per uso irrigazione agricola rilasciata alla Azienda Agricola Cà di Camilla di Fabrizio Fabbri, C.F. 02321010403 (procedimento FC22A0013).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico IT0813000000000004 ER, avviene da sponda destra del fiume Savio.

L'opera di presa (Codice Risorsa FCA140619) è costituita da elettropompa mobile sommersa della potenza di 0,75 KW e presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicata in comune di Sarsina (FC) loc. Sorbano al Foglio 52 antistante mapp 25;
- coordinate UTM RER x: 750.041 y: 865.621;
- diametro del tubo di pescaggio pari a mm 40 mm.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 00.15.00 coltivati a vite con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 4,7;
- volume annuo complessivo pari a mc 20.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DEL**

**SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE N 3267 DEL 16/09/2022**

*“a) la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*

- b) sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, ed il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
- c) è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere; d) è vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'opera di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli consentiti di cui al punto successivo;
- e) l'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;
- f) è vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questa ARSTePC con atto specifico;
- g) è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere ;
- h) la derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;
- i) l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
- j) nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la

*tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*

*k) la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questa ARSTePC - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a [stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it), i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

*l) lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile; m) il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena;*

*n) qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente;*

*o) sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque;*

*p) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*

## CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;
3. il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
5. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena;

6. è compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi ;

7. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche."

#### **ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il

diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

#### **ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2024;

**Il concessionario ha l'obbligo di comunicare la fine dei lavori mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'47 del DPR 445/2000 entro 30 giorni dalla loro avvenuta e inviarla all'indirizzo pec [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it), unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Unitamente il concessionario dovrà**

**presentare contestuale dichiarazione dei ripristino dei luoghi al fine dello svincolo del deposito cauzionale;**

#### **ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

#### **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente

l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.

4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,27 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,37 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal

prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

## **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

## **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

## **ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**